

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 20/05/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37071-la-tutela-giuridica-dei-diversamente-abili-in-canton-ticino>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La tutela giuridica dei diversamente abili in Canton Ticino

LA TUTELA GIURIDICA DEI DIVERSAMENTE ABILI IN CANTON TICINO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. L' Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Il Canton Ticino e gli altri Cantoni concordatari si sono proposti, nei Lavori Preparatori dal 2001 al 2007, di realizzare la *ratio* dell' << eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili >>, così come previsto, a livello programmatico, nella Normazione di rango federale (Art. 1 Concordato 25/10/2007). Sotto il profilo empirico ed applicativo (lett. a, b, c Art. 1 Concordato), il Canton Ticino intende agevolare << la presa in carico dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari ... [promuovendo] l' integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare >>. Del resto, anche l' Art. 12 BV asserisce che << chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto di essere aiutato ed assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un' esistenza dignitosa >>. Analogamente, sempre dal punto di vista della *ratio*, il comma 2 Art. 8 BV proibisce discriminazioni a causa di << menomazioni fisiche, mentali o psichiche >> e, inoltre, il comma 4 Art. 8 BV afferma che << la Legge prevede provvedimenti per eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili >>. Si tratta decisamente di un radicale rifiuto *de jure condito* nei confronti dell' eugenetica contemporanea impegnata nella sistematica selezione ossessiva e crudele di neonati biondi, sani e con occhi azzurri. Anche l' Art. 2 del Concordato del 25/10/2007 ribadisce che la pedagogia speciale per i diversamente abili deve integrare e non escludere gli handicappati dal normale ambiente scolastico e, soprattutto, il Canton Ticino e gli altri Cantoni concordatari debbono offrire un' assistenza totalmente gratuita alle famiglie, le quali vanno attivamente coinvolte in maniera partecipativa ed assidua.

Ex Art. 3 Concordato 25/10/2007, dalla nascita sino ai 20 anni compiuti, i bambini ed i giovani che risiedono stabilmente in Svizzera hanno diritto a misure di pedagogia speciale qualora siano manifestamente << ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto di non potere o di non potere più seguire l' insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico >>

In concreto, la << pedagogia speciale >> viene attuata (Art. 4 Concordato) attraverso la consulenza ai genitori, il sostegno, la logopedia e le cure migliorative di tipo psicomotorio. Tali strumenti educativi sono attuati in strutture diurne , oppure in Istituti di pedagogia residenziali (lett. c comma 1 Art. 4 Concordato). I Cantoni concordatari si fanno carico delle spese relative al trasporto scolastico dei portatori di handicap (comma 2 Art. 4 Concordato). Ciononostante, nei casi maggiormente complessi e gravi, il sostegno al bambino disabile è intensificato, prolungato e/o fornito da un educatore altamente specializzato in grado di seguire il diversamente abile nei progressi e nei regressi della vita quotidiana (Art. 5 Concordato 25/10/2007). Le Autorità Cantionali preposte alla fattualizzazione della << pedagogia speciale >> sono designate da ogni Cantone in piena autonomia (comma 1 Art. 6 Concordato). La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente (comma 4 Art. 6 Concordato).

Negli Artt. dal 7 all' 11, il Concordato del 25/10/2007 reca la premura di prevenire eccessive differenze tra i vari Cantoni concordatari. Pertanto, l' Autorità suprema di coordinamento è costituita dalla *Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione* (CDPE). La CDPE è tenuta a consultare in maniera costante e duratura i docenti, i genitori e gli istituti scolastici per bambini e giovani diversamente abili. La CDPE delibera in forma di Assemblea plenaria, con la maggioranza del 66 % dei voti favorevoli (comma 3 Art. 7 Concordato 25/10/2007). Anche l' Art. 8 del Concordato manifesta assai generoso nei confronti delle autonomie locali e, pertanto, lascia agli educatori la libera valutazione di ogni singola decisione pedagogica, a seconda dei bisogni individuali del portatore di handicap. E', ommimodo, fatta salva la collaborazione solidale tra tutti i

Cantoni partecipanti al Concordato del 25/10/2007 (Art. 10 Concordato). In particolar modo, è assicurata la massima sinergia comune in tema di finanziamenti patrimoniali ed economici (Art. 11 Concordato 25/10/2007).

Il Principato del Liechtenstein può aderire all' Accordo del 25/10/2007. In tal caso, esso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei Cantoni svizzeri firmatari (Art. 16 Concordato).

2. La Legge sulla << pedagogia speciale >> per diversamente abili di in Canton Ticino (15/12/2011).

Senza complessi rinvii altrove e con lodevole precisione tecnica, l' Art. 1 LC 15/12/2011 indica espressamente la duplice *ratio* voluta e predisposta dal Gran Consiglio ticinese sin dai tempi dei Lavori Preparatori. In primo luogo, infatti, la pedagogia speciale ha il fine di garantire << il diritto all' educazione ed alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari >>. In secondo luogo, (lett. b Art. 1 LC 15/12/2011), è essenziale l' integrazione dei diversamente abili << nella scuola regolare e nel mondo del lavoro >>. In buona sostanza, il Legislatore cantonale del Ticino intende prevenire ogni forma, diretta od indiretta che sia, di ghettizzazione e di isolamento nei confronti dei portatori di handicap.

In tema di << Autorità competenti >>, l' Art. 3 LC 15/12/2011 unisce, almeno a livello programmatico, le attività educative statali e quelle private. Ovverosia, il Consiglio di Stato del Canton Ticino è tenuto a collaborare con << prestatori riconosciuti >> non pubblici, e poi anche con << altri servizi cantonali >> di natura pubblicistica. Viceversa, nel contesto italiano, le Istituzioni pedagogiche non statali vengono continuamente avviliti ed abbandonate nel nome di un monopolio collettivista e pseudo-sovietico.

I beneficiari della pedagogia speciale in Ticino sono tutti i diversamente abili, dalla nascita sino ai 20 anni d' età e l' unico requisito richiesto è la residenza stabile in Canton Ticino, a prescindere dalla Nazione di provenienza. L' Art. 4 LC 15/12/2011 richiede, come prevedibile, che << siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso >>. Una seconda condizione d' accesso alla pedagogia speciale consta nell' assoluta necessità di un << sostegno specifico >>, tanto a livello scolastico ordinario quanto a livello di formazione professionale di grado secondario. Il soggetto bisognoso di accompagnamento è gratuitamente preso in carico sino al compimento del 20.mo anno d' età.

Anche l' Art. 5 LC 15/12/2011 proibisce l' interventismo ossessivo ed onnipotente della Pubblica Amministrazione. Ovverosia, i detentori dell' autorità parentale non soltanto sono attivamente coinvolti, ma, in caso di disaccordo con le Istituzioni cantonali, sono anche legittimati a decidere se, come e quando gestire la scolarizzazione speciale. Per conseguenza, l' Art. 6 LC 15/12/2011 precisa che i costi supplementari sono a carico delle famiglie dei disabili, ma, qualora non vi sia disaccordo tra genitori e Pubblica Autorità, << le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatori riconosciuti sono gratuite ed i costi sono a carico del Cantone >> (comma 1 Art. 6 LC 15/12/2011).

A livello generale, le misure pedagogiche per i diversamente abili si sostanziano nell' educazione precoce, nel sostegno, nella consulenza alle famiglie, nella logopedia, nella psicomotricità e negli eventuali interventi educativi in strutture diurne o con internato (Art. 7 LC 15/12/2011). A loro volta, i provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in << misure di base >> e << misure supplementari >>, a seconda della loro durata, dell' intensità e, soprattutto, in base all' incidenza positiva o meno positiva sulla vita del bambino o del giovane (Art. 8 LC 15/12/2011). Il successivo Art. 9 LC 15/12/2011 si manifesta pur' esso consapevole della specificità di ogni singolo caso. Pertanto, il Consiglio di Stato del Canton Ticino reca un compito meramente organizzativo, in tanto in quanto gli educatori sono e rimangono gli autentici protagonisti attivi della pedagogia speciale per disabili (commi 1, 2 e 3 Art. 9 LC 15/12/2011).

Le regole generali della pedagogia speciale prevedono << provvedimenti particolari > di scolarizzazione, espressamente regolamentati negli Artt. 10 e 11 LC 15/12/2011. Anzitutto, un diversamente abile non in grado di spostarsi con regolarità per motivi di salute ha l' interesse

legittimo di essere seguito dal docente presso la propria abitazione o in ospedale (Art. 10 LC 15/12/2011). In secondo luogo, se il caso lo richiede, il pedagogo può impartire le lezioni in un Cantone diverso dal Ticino oppure, in casi rari, in territorio estero (Art. 11 LC 15/11/2011).

A differenza di quanto avviene nell' iper-statalista Ordinamento italiano, gli Artt. dal 14 al 17 LC 15/12/2011 giuridificano e, anzi, accettano di buon grado le scuole private per disabili, compresi i collegi residenziali. Tali Istituti non pubblici debbono essere muniti di regolare autorizzazione da parte del Consiglio di Stato del Canton Ticino (Art. 15 LC 15/12/2011). Come prevedibile, è richiesta la massima competenza, unitamente a costi non oltremodo eccessivi per le famiglie dei portatori di handicap (Art. 16 LC 15/12/2011). Sotto il profilo economico, << *il finanziamento degli investimenti nelle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70 % del valore riconosciuto come sussidiabile* >> (comma 2 Art. 17 LC 15/12/2011).

3. Il Regolamento ticinese sulla pedagogia speciale in Canton Ticino (Reg. 26/06/2012)

Gli Artt. 1, 2 e 3 Reg. 26/06/2012 indicano tre Istituzioni preposte all' applicazione concreta della LC 15/12/2011 in Canton Ticino. Si tratta del Dipartimento dell' educazione (Art. 1), della Divisione della scuola (Art. 2) e dell' Ufficio per la pedagogia speciale (Art. 3).

Il **Dipartimento dell' educazione** svolge un' attività suprema di vigilanza in Ticino, ovverosia coordina le attività del Cantone e dei Comuni ticinesi, revoca / attribuisce licenze alle scuole speciali private, nomina la Commissione di vigilanza sulle convenzioni e decide come ed a quali condizioni praticare la pedagogia speciale in caso di disaccordo tra genitori del disabile e Pubblica Amministrazione scolastica cantonale e/o comunale (Art. 1 Reg. 26/06/2012).

La **Divisione della Scuola** adempie, sostanzialmente, a tre compiti di base: segnalare i soggetti diversamente abili per sottoporli ad un sostegno pedagogico, indicare i casi assolutamente prioritari e, infine, allestire, ogni 4 anni, la pianificazione finanziaria cantonale in Ticino (comma 1 Art. 2 Reg. 26/06/2012)

L' **Ufficio per la pedagogia speciale** è l' Istituzione cantonale più vicina ai bisogni quotidiani e concreti delle famiglie con bambini o giovani portatori di handicap. Esso, infatti, ha il compito di applicare fattualmente le decisioni del Dipartimento dell' educazione e della Divisione della scuola (comma 1 Art. 3 Reg. 26/06/2012). L' Ufficio per la pedagogia speciale reca una potestà suprema e diretta di sorveglianza sulle scuole speciali tanto pubbliche quanto private e, attraverso i propri Ispettori, controlla, osserva ed ammonisce, se necessario, gli operatori scolastici di ogni ordine e grado (comma 2 Art. 3 Reg. 26/06/2012). Qualora il disabile sia in età infantile, l' Ufficio per la pedagogia speciale si avvale della collaborazione dell' *Ufficio cantonale dell' assicurazione ed invalidità*, mentre, per i diversamente abili che frequentano le scuole professionali, l' Organo di collegamento e di cooperazione reciproca è la *Divisione della formazione professionale* (comma 3 Art. 3 Reg. 26/06/2012). Il comma 4 Art. 3 Reg. 26/06/2012 estende le competenze dell' Ufficio per la pedagogia speciale a numerosi altri ambiti empirici, come la pianificazione economica, le iniziative e le innovazioni scolastiche e, anzitutto e soprattutto, il costante controllo su ciascun docente ticinese abilitato a praticare la pedagogia speciale.

Il preciso e dettagliato Art. 4 Reg. 26/06/2012 elenca, in forma catalogica ed espressa, le << *misure di base* >> da applicare prima e durante la scolarizzazione obbligatoria. Prima della scuola dell' obbligo, il bambino portatore di handicap ha diritto a 2 lezioni alla settimana di logopedia e psicomotricità, 4 lezioni alla settimana di educazione precoce speciale, 2 lezioni alla settimana di interventi pedagogici multi-disciplinari e 6 ore settimanali di frequenza di gruppi di scolarizzazione in strutture diurne. Le << *misure di base* >> debbono proseguire durante la scolarizzazione obbligatoria, con la logopedia, la psicomotricità, l' educazione precoce speciale, unitamente ad un sostegno specializzato in strutture diurne o in internato << *per quei bambini che, sin dai primi anni di vita, presentano comprovate disabilità psicofisiche* >> (lett. b Art. 4 Reg. 26/06/2012). In caso di necessità, il disabile infra-20enne prosegue la scolarizzazione speciale

anche dopo gli anni dell' obbligo scolastico (lett. c Art. 4 Reg. 26/06/2012). Inoltre, qualora l' handicap sia assai grave, le << *misure di base* >> or ora esaminate vanno affiancate da << *misure supplementari* >> maggiormente incisive sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo (Art. 5 Reg. 26/06/2012).

In Canton Ticino, le << *misure di base* >> nonché le << *misure supplementari* >> sono deliberate dall' Ufficio per la pedagogia speciale, per il tramite dei propri collaboratori, ai quali compete un dialogo leale e continuo con i genitori del diversamente abile (Art. 7 Reg. 26/06/2012). Tuttavia, nel caso di handicap grave o gravissimo, le << *misure supplementari* >> vanno richieste, da parte della famiglia, alla *Commissione consultiva* (Art. 8 Reg. 26/06/2012). Siffatta Commissione consultiva, delegata sempre e comunque dall' Ufficio per la pedagogia speciale, analizza ogni caso e delibera i provvedimenti educativi reputati maggiormente utili. Essa è composta da un pedopsichiatra , da uno psicologo, da un pedagogista specializzato, ma frequentemente la predetta Commissione si avvale della collaborazione di consulenti esterni (Artt. 9 e 10 Reg. 26/06/2012). Ogni delibera della Commissione consultiva necessita del nullaosta dell' Ufficio per la pedagogia speciale, specialmente nel caso di interventi educativi non ordinari o particolarmente costosi per la Pubblica Amministrazione del Canton Ticino (Art. 11 Reg. 26/06/2012). Alquanto importante è l' Art. 12 Reg. 26/06/2012, poiché << *in caso di scelta non condivisa [dai genitori] l' autorità scolastica procede, durante l' anno scolastico, al monitoraggio ed alla valutazione della situazione dell' allievo nella scuola regolare, associando l' autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione* >>. Ex comma 2 Art.12 Reg. 26/06/2012, << *il docente titolare o di classe ... redige un rapporto di valutazione ... riguardante la situazione dell' allievo e la sua evoluzione* >>, dopodiché, la Commissione consultiva decide le modalità del sostegno educativo. Qualora, ciononostante, persista il disaccordo tra la Commissione consultiva e la famiglia del diversamente abile, la decisione definitiva compete al Dipartimento dell' educazione del Canton Ticino.

Senza dubbio, la pedagogia speciale per disabili non si improvvisa, tant' è che il Consiglio di Stato del Canton Ticino impone agli educatori << *di assicurare specifiche risposte* >> in grado di risolvere carenze psico-fisiche ed evolutive (Art. 13 Reg. 26/06/2012). Anche i << *centri di competenza* >>, ovvero sia le scuole speciali debbono seriamente e pertinentemente << *fornire interventi specialistici ... per bambini e giovani non scolarizzabili e con disturbi generalizzati dello sviluppo* >> (lett. a, b comma 1 Art. 14 Reg. 26/06/2012). Necessitano, dunque, pedagoghi esperti, professionalmente qualificati e continuamente aggiornati e preparati sotto il profilo scientifico (comma 2 Art. 14 Reg. 26/06/2012). I prefati << *centri di competenza* >>, in internato o in esternato, si concretizzano in gruppi educativi per portatori di handicap e classi di scuola speciali, finalizzate e/o non finalizzate all' inserimento professionale (Art. 15 Reg. 26/06/2012). Tali elevate competenze professionali ex Artt. 13, 14 e 15 Reg. 26/06/2012 sono oggetto di un' accurata supervisione da parte della *Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione*, nonché da parte dell' *Ufficio per la pedagogia speciale* e del *Dipartimento dell' educazione* del Ticino (Art. 16 Reg. 26/06/2012).

Le scuole speciali per diversamente abili sono, di regola, a tempo pieno, al fine di poter seguire l' alunno anche durante le ore pomeridiane, anzi : i casi di handicap maggiormente gravi vanno seguiti con un' apposita scolarizzazione individuale a domicilio per almeno 2 ore al giorno (Artt. 17 e 18 Reg. 26/06/2012). Al docente di classe è richiesta un' accurata programmazione e gestione delle lezioni, ma soprattutto un' assidua collaborazione con i genitori del diversamente abile, i quali hanno diritto a ricevere una valutazione pedagogica scritta due volte l' anno (Art. 20 Reg. 26/06/2012). I genitori possono liberamente riunirsi in assemblea, come nel caso della scolarizzazione ordinaria (Art. 22 Reg. 26/06/2012).

Gli Artt. dal 23 al 29 Reg. 26/06/2012 si sostanziano in ripetitive e pleonastiche Norme del tutto ovvie e prevedibili. Il Canton Ticino distingue in due Dipartimenti le scuole speciali pubbliche

del Sottoceneri e quelle del Sopraceneri (comma 1 Art. 23 Reg. 26/06/2012). La direzione di ogni Istituto regionale compete ad un direttore e ad un docente collaboratore di direzione. Essi vigilano sulle attività dei pedagoghi, organizzano i corsi e lavorano in collaborazione reciproca con la famiglia del disabile (Artt. 25 e 26 Reg. 26/06/2012). Altrettanto scontate sono le Norme in tema di scuole speciali private. In sintesi << *il direttore della scuola speciale [privata] deve disporre degli stessi requisiti ed assumere gli stessi compiti previsti per l' ispettore delle scuole speciali [pubbliche]* >> (comma 1 Art. 31 Reg. 26/06/2012).

L' Art. 32 Reg. 26/06/2012 istituisce il *Servizio dell' educazione precoce speciale* in Ticino, organizzato a livello regionale e predisposto << *per attuare le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari e che presentano problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso* >> (commi 1 e 2 Art. 32 Reg. 26/06/2012). In buona sostanza, il Servizio ticinese dell' educazione precoce speciale offre sostegno alle famiglie, logopedia, psicomotricità, ergoterapia ed accompagnamento scolastico. Il diversamente abile è preso in carico e seguito sin dalla nascita, ma gli interventi di educazione precoce speciale possono, se necessario, estendersi anche oltre la scolarizzazione obbligatoria dell' infanzia (Art. 34 Reg. 26/06/2012).

4. La Legge cantonale ticinese sull' integrazione sociale e professionale degli invalidi (LC 14/03/1979 e successive modificazioni)

Nella novellazione entrata in vigore nel 2008, il comma 2 Art. 1 LC 14/03/1979 istituisce un importante parallelismo applicativo tra la Normativa ticinese sui disabili e la Legge Federale sull' assicurazione per l' invalidità. Dunque, viene riconfermata la natura democratico-sociale connotante l' Ordinamento giuridico elvetico e tutti gli altri Sistemi legislativi post-bellici del Novecento. Anzi, il successivo comma 3 Art. 1 LC 14/03/1979 armonizza, in maniera organica ed equilibrata, la tutela dei diversamente abili all' interno del Diritto di Famiglia, del Diritto Minorile e di tutti i Testi preposti al sostegno degli anziani, dei malati gravi e dei portatori di handicap sin dalla nascita. Come si può notare, il concetto di << *Welfare* >> oggi ha ormai soppiantato il liberismo disinteressato e generico dell' Ottocento e della prima metà del Secolo scorso. Le garanzie sociali prevalgono su quelle di matrice economica e gius-lavoristica. Anzi, dopo la Riforma parziale del 2008, la Pubblica Amministrazione si rende disponibile ad aiutare le iniziative privatistiche << *con la concessione di sussidi agli enti [...] privati riconosciuti che assumono iniziative o che svolgono un' attività nel quadro di questa legge* >> (lett. b Art. 2 LC 14/03/1979). Come prevedibile, i bisogni più urgenti e l' ordine delle priorità vengono equamente decisi e pianificati, con scadenza quadriennale, dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio del Canton Ticino (nuovo Art. 2a LC 14/03/1979, introdotto nel 2008).

Nel DL 23/10/2007, il Legislatore cantonale ticinese, a differenza del Legislatore italiano, ha voluto offrire agli esegeti una lodevole, nonché assai utile definizione autentica del lemma <<*invalido*>>, ovvero << *è considerato invalido secondo questa legge chi permanentemente o in modo presumibilmente duraturo, per impedimento congenito, sopravvenuto o di origine traumatica, si trovi in condizioni fisiche, mentali o psichiche menomate e tali da pregiudicare la propria autonomia, in particolare : capacità di guadagno, svolgimento delle attività di vita quotidiane, relazioni sociali, spostamenti, formazione e perfezionamento* >> (comma 1 Art. 3 LC 14/03/1979, entrato in vigore addì 01/01/2008). Anche i nuovi Artt. 3a e 3b LC 14/03/1979 contengono definizioni autentiche molto preziose sotto il profilo interpretativo. E denominabile <<*Istituto per invalidi*>> un laboratorio, un centro diurno, un appartamento protetto, una casa o un' altra struttura ad uso sociale e collettivo destinati ad ospitare invalidi (Art. 3a LC 14/03/1979, modificato nel 2012). Altrettanto espressamente, vengono qualificati come << *servizi di integrazione sociale e professionale* >> gli enti che offrono consulenza ed assistenza agli invalidi ed ai loro familiari, oppure organizzano corsi ed iniziative destinati a sviluppare le attitudini e la formazione degli invalidi (Art. 3b LC 14/03/1979, novellato nel 2008). Purtroppo, possono beneficiare delle prestazioni della legge cantonale qui in esame soltanto gli invalidi residenti in

Canton Ticino (comma 2 Art. 3 LC 14/03/1979). Non si tratta di una Norma isolazionista o xenofoba, bensì di una comprensibile tutela verso la tradizionale politica amministrativa ticinese “*dei piccoli numeri*”.

Dopo le Riforme del 2008 e del 2009, ogni Istituto per invalidi necessita di un' apposita licenza rilasciata dal Consiglio di Stato. Siffatta autorizzazione è concessa soltanto in presenza di idonei requisiti qualitativi, economici, logistici ed organizzativi. Per ogni controversia tra un Istituto per invalidi ed il Consiglio di Stato è adibibile il Tribunale Cantonale Amministrativo del Ticino (Art. 3c LC 14/03/1979). In buona sostanza, a livello di *ratio*, sono abilitati soltanto gli Istituti ed i Servizi / Enti di integrazione << *che rispondono ai bisogni del territorio, garantiscono prestazioni di qualità e operano nel rispetto dei principi di economicità, secondo criteri di adeguatezza ... Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un Istituto o di un ente di integrazione qualora venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge* >> (commi 2 e 4 Art. 3d LC 14/03/1979). Anche l' Art. 4 LC 14/03/1979 impone i Principi fondamentali del rispetto per la dignità dell' invalido, al quale vanno offerte, con serietà e competenza, terapia, educazione e socializzazione.

Dopo la Riforma parziale entrata in vigore lo 03/12/2004, a Gerra Verrasca e nelle altre sotto-sedi regionali è incardinato il Centro cantonale d' accertamento e formazione professionale e sociale (CAFPS). Tale Centro svolge funzioni di orientamento professionale, prima formazione professionale e collocamento lavorativo per disabili (Artt. 5 e 6 LC 14/03/1979).

La Revisione del 2008 definisce << *provvedimenti generali* >> tutte le migliorie e tutti gli interventi di ammodernamento afferenti ad Istituti per invalidi od Enti di integrazione (costruzione, ampliamento, acquisto di edifici o di attrezzature, rinnovo degli arredamenti, finanziamento di Istituti per portatori di handicap) (Artt. 7 e 7a LC 14/03/1979). Tuttavia, se la spesa è particolarmente ingente, tale << *costo supplementare* >> viene definito come un << *provvedimento particolare d' integrazione sociale e professionale degli invalidi* >> (Art. 8 LC 14/03/1979, novellato nel 2008). La *ratio* sia dei << *provvedimenti generali* >> sia dei << *provvedimenti particolari* >> è espressa nell' Art. 9 LC 14/03/1979 e consiste nel favorire l' inserimento lavorativo dei soggetti che patiscono una disabilità << *mediante l' assunzione di persone invalide e l' assegnazione di commesse a centri e laboratori per invalidi* >>. Non mancano sussidi ed aiuti, di rango cantonale e comunale, per le imprese, pubbliche ma anche private , che assumono diversamente abili a titolo di dipendenti o collaboratori (Art. 10 LC 14/03/1979). Anzi, << *nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a quelli che più favoriscono l' integrazione dell' invalido nella società [e] deve essere facilitato il passaggio da strutture di lavoro e di abitazione protette a soluzioni che favoriscono l' indipendenza e l' autonomia dell' invalido* >> (commi 1 e 2 Art. 11 LC 14/03/1979).

Ogni sussidio ad Istituti per disabili è deciso dal Consiglio di Stato del Canton Ticino e, di solito, esso non può superare il 70 % o 75 % delle spese riconosciute (Artt. dal 12 al 15b LC 14/03/1979). Il sussidio può essere revocato in caso di violazione, fraudolenta o colposa, della LC 14/03/1979, oppure in caso di mendace dichiarazione o malversazione da parte dell' Ente per disabili sussidiato (Art. 19 LC 14/03/1979, novellato nel 2009). Ognimmodo, il Consiglio di Stato ed i propri Ispettori svolgono o, perlomeno, cercano di svolgere una costante e meticolosa attività di vigilanza sulla corretta gestione dei finanziamenti statali.

5. Presupposti di rango federale

5.1. La Legge federale sull' eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili (LDis – 13/12/2002)

L' Art. 1 LDis eccelle in retorica. La *ratio* della LDis , a livello federale, è << *impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili ... affinché i disabili possano partecipare più facilmente alla vita della società ... possano coltivare contatti sociali ed esercitare un' attività lucrativa* >>. Del pari, l' Art. 2 LDis non presenta straordinarie novità allorquando espone le definizioni autentiche dei lemmi << *disabile* >>, << *svantaggiato* >>, << *svantaggio nell' accesso*

ad una costruzione >>, << svantaggio nel fruire di una prestazione > e << svantaggio nell' accesso ad una formazione o ad un perfezionamento >>. Viceversa, sono molto più interessanti gli Artt. 3 e 5 LDis , laddove impongono ai Cantoni l' eliminazione di ogni barriera architettonica nelle ferrovie, sulle navi, sugli aerei, nei condomini con più di 8 unità abitative e negli stabilimenti con più di 50 posti di lavoro. Un' attenzione particolare è giustamente riservata alle << esigenze particolari >> delle donne diversamente abili.

Qualora l' immobile, il treno, l' aereo o la filovia siano gestite dalla Pubblica Amministrazione, le Associazioni che, da almeno 10 anni, tutelano in Svizzera gli interessi legittimi dei portatori di handicap hanno la facoltà di imporre, per via giurisdizionale, la cessazione dello svantaggio. La medesima regola vige qualora il servizio pubblico non idoneo sia gestito da privati in regime di concessione pubblica (Artt. 8 e 9 LDis). Ciononostante, gli Artt. 11 e 12 LDis prevedono << soluzioni alternative >> se l' eliminazione della barriera edile risulta sproporzionata per motivi di costo, di protezione dell' ambiente o di sicurezza del traffico degli altri utenti.

L' Art. 14 LDis, concretamente applicato dai Cantoni, afferma che le Autorità Federali tutelano le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, udiolese o ipovedenti. Al Consiglio Federale compete l' emanazione delle necessarie prescrizioni tecniche. In modo particolare, il Diritto Federale si impegna a sostenere misure cantonali destinate a promuovere l' uso del linguaggio dei segni nella formazione scolastica e professionale (comma 3 Art. 14 LDis). Più dettagliatamente, il Consiglio Federale statuisce, per i diversamente abili, garanzie pratiche e specifiche in tema di trasporto pubblico a mezzo treno, autobus ed aereo (Art. 15 LDis).

Purtroppo, anche gli Artt. dal 16 al 19 LDis si dilungano in dichiarazioni di Principio che lasciano totale autonomia, in definitiva, alla piena nonché autonoma precettività del Diritto cantonale. Ex Art. 16 LDis, la Confederazione si impegna ad attuare programmi volti a migliorare l' integrazione dei disabili sotto i profili della formazione, dell' attività professionale, dell' alloggio, del trasporto dei passeggeri, della cultura e dello sport. In buona sostanza, tutti i predetti e ripetitivi << progetti pilota >> si sostanziano in continui finanziamenti, più o meno generosi, del Consiglio Federale ai Cantoni (Art. 17 LDis). La Confederazione, inoltre, può svolgere campagne d' informazione volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione. Essa valuta periodicamente l' impatto dei suoi provvedimenti sull' integrazione dei disabili (Art. 18 LDis). E' pure istituito un non meglio precisato << Ufficio per le pari opportunità >>, che informa, programma, analizza, ricerca e coordina.

5.2. Ordinanza federale concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis - 12/11/2003)

L' Art. 2 OTDis menziona espressamente e dettagliatamente le barriere architettoniche delle ferrovie, degli accessi agli edifici pubblici, dei marciapiedi, degli sportelli per gli utenti, dei sistemi per l' emissione dei biglietti, dei sistemi per le chiamate d' emergenza, dei servizi igienici, dei sistemi di apertura delle porte e dei sistemi di richiesta di fermata degli autobus.

I diversamente abili debbono poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici (comma 1 Art. 3 OTDis).

Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari (comma 3 Art. 4 OTDis). L' accesso alle infrastrutture ed ai veicoli dei trasporti pubblici dev' essere garantito alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di una lunghezza massima di 120 cm, una larghezza massima di 70 cm ed un peso complessivo non superiore ai 300 Kg. (comma 1 Art. 5 OTDis). L' accesso ai mezzi di trasporto pubblici dev' essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani di guida o di assistenza (comma 3 Art. 5 OTDis). Il Dipartimento Federale dell' ambiente , dei trasporti, dell' energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli (Art. 8

OTDis)

A livello di aiuti finanziari, la Confederazione può concedere anche sovvenzioni economiche per lo sviluppo di Norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei portatori di handicap (comma 2 Art. 9 OTDis). La ripartizione dei costi tra la Confederazione ed i Cantoni si conforma ai principi della Legge federale del 20 Dicembre 1957 sulle ferrovie svizzere (Art. 10 OTDis). L' Ufficio federale dei trasporti stabilisce le eccezioni d' intesa con l' Amministrazione federale delle finanze (comma 2 Art. 11 OTDis)

Nei primi 10 anni dopo l' entrata in vigore della LDis, sono concessi aiuti finanziari solo per le misure maggiormente basilari. Le lacune esistenti nella rete del trasporto pubblico dovrebbero essere colmate nella seconda metà dei 20 anni per l' adeguamento dei trasporti pubblici (Art. 12 OTDis). Per << rete primaria >>, la OTDis intende treni, autobus, tram, navi da lago e funicolari (Art. 13 OTDis).

Sono reputati essenziali e prioritari i treni che offrono importanti coincidenze e quelli molto frequentati (comma 1 Art. 15 OTDis). Sono esclusi dalle agevolazioni i treni poco frequentati e quelli per i quali esistono validi percorsi alternativi anche per chi non può deambulare autonomamente (comma 3 Art. 16 OTDis)

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com